



PAT2019  **COMUNE DI MARENO DI PIAVE**

Piano di Assetto del Territorio (PAT) - variante 1

Legge regionale 14/2017 -

Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo

NORME TECNICHE



NORME TECNICHE

Comune di Mareno di Piave



COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Piazza Municipio 13 - Mareno di Piave (TV)

ADOZIONE _____

APPROVAZIONE _____

Il Sindaco

Gianpietro CATTAI

Servizio LLPP Urbanistica ed Ambiente

Il Responsabile - Arch. Mauro Gugel

Dott.ssa Monica Casarin

GRUPPO DI LAVORO

Progettazione urbanistica

Raffaele GEROMETTA, urbanista

Lisa DE GASPER, urbanista

Gruppo di Valutazione

Elettra LOWENTHAL, Ingegnere

Lucia FOLTRAN, Dott. Sc. Amb.

MATE SC

Sede Legale e Operativa - Via San Felice 21 - Bologna (BO)

Sede Operativa - Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)

Sede Operativa - via F. Carlini 5, Milano (MI)

Tel. +39 (0438) 412433 - +39 (051) 2912911

e-mail: mateng@mateng.it

M A R E N O D I P I A V E

VAR 1 P.A.T. – l.r. 14/2017

Norme Tecniche di Attuazione

Giugno 2019

INDICE

Titolo I: NORME GENERALI	5
Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti.....	5
Art. 2 – Elementi costitutivi della Variante 1 al PAT.....	6
Titolo II: DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO	7
Art. 3 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) ai sensi della LR 14/2017	7
Art. 4 – Quantità massima di consumo di suolo.....	8
Titolo III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
Art. 5 – Approvazione della Variante al PAT.....	10
Art. 6 – Entrata in vigore e disposizioni finali	11
ELENCO ABBREVIAZIONI	12

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità, obiettivi generali, contenuti

1. Il Piano Regolatore Comunale (PRC) si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI), nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (PI).
2. Il Comune di Mareno di Piave è dotato:
 - del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) dell'Agroconeglianese sud-Orientale unitamente ai comuni di Vazzola e Santa Lucia di Piave a seguito dell'approvazione del PATI in Conferenza dei Servizi del 27.05.2015, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale 225 del 29.06.2015 ai sensi dell'Art. 15, comma 6 della LR 11/2004;
 - del Piano di Assetto del Territorio (PAT) a seguito dell'approvazione del PAT in Conferenza dei Servizi del 2.11.2017, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale 246 del 20.11.2017 ai sensi dell'Art. 15, comma 6 della LR 11/2004.
3. La Variante n. 1 al PAT di adeguamento alla Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14, delinea le scelte strategiche per il governo del territorio comunale, avendo come finalità il contenimento del consumo di suolo in tutte le sue declinazioni.
4. In applicazione della Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», la Variante n. 1 al PAT individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

Art. 2 – Elementi costitutivi della Variante 1 al PAT

1. La Variante 1 PAT del Comune di Mareno di Piave è costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI

Elab. 1	Tav. 4.1	Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017)	scala 1:10.000
Elab. 2	Doc. 1	Norme Tecniche	
Elab. 3	Doc. 2	Dimensionamento	
Elab. 4	Doc. 3	Relazione Tecnica	
Elab. 5	Doc. 4	dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza	
Elab. 6	Doc. 5	Asseverazione idraulica	
Elab. 7	Doc. 6	Asseverazione sismica	

2. Tra gli elaborati costitutivi della Variante 1 al PAT, come elencati al precedente comma 1 del presente Articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:

Elab. 1	Tav. 4.1	Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017)	scala 1:10.000
Elab. 2	Doc. 1	Norme Tecniche	
Elab. 3	Doc. 2	Dimensionamento	

TITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO

Art. 3 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) ai sensi della LR 14/2017

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», Art. 2, comma 1 lett. e)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. 1 Tav. 4.1 Ambiti di urbanizzazione consolidata (Art. 2, LR 14/2017) scala 1:10.000

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT individua in Tavola 4.1 gli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) ai sensi dell’Art. 2, comma 1, lett. e) della LR 14/2017 che comprendono:
 - a) l’insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
 - b) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato;
 - c) i nuclei insediativi in zona agricola.

DIRETTIVE

2. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT:
 - a) stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;
 - b) individua, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare:
 - interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all’Art. 5 della LR 14/2017;
 - interventi di riqualificazione urbana di cui all’Art. 6 della LR 14/2017;
 - interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all’Art. 7 della LR 14/2017;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal PI, qualora compatibili con il PAT, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo di cui al successivo Articolo 4.

Art. 4 – Quantità massima di consumo di suolo

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», Art. 2, comma 1, lett. c)
- DGR n. 668 del 15 maggio 2018, “Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'Art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.

DIRETTIVE

2. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica.
3. Qualora a seguito della verifica di cui al precedente comma 2 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:
 - a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dalla presente Variante al PAT;
 - b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT e dal PATI, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.
4. Il comune attraverso il “registro del consumo di suolo” effettuerà il monitoraggio della superficie naturale e seminaturale interessata da consumo di suolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a **24,80 ettari**.
6. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito dal precedente comma 4:
 - a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'Articolo 3 delle presenti NT;
 - b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;
 - c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;
 - e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
 - f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
 - g) gli interventi di cui alla LR 14/2009, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;

- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

TITOLO III: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5 – Approvazione della Variante al PAT

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, Art. 29

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Sino all’approvazione della Variante 1 al PAT valgono le NTO del PI vigente fatto salvo quanto previsto dalle misure di salvaguardia.

Art. 6 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. La Variante al PAT diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del Comune.
2. L'entrata in vigore della Variante n. 1 al PAT determina l'abrogazione delle previsioni del PATI approvato in Conferenza di Servizi del 27.05.2015 e del PAT approvato in Conferenza dei Servizi del 20.11.2017 limitatamente ai contenuti di cui all'Art. 1 delle Presenti NT, ed in particolare del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola (SAT) e relative modalità di calcolo, di cui all'articolo 36 e conseguenti artt. 1 e 2 del PAT.

ELENCO ABBREVIAZIONI

Art.	Articolo
Artt.	Articoli
ATO	Ambito Territoriale Omogeneo
AUC	Ambiti di Urbanizzazione Consolidata
DGR	Delibera Giunta Regionale
D.Lgs	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
GU	Gazzetta Ufficiale
L.	Legge nazionale
LR	Legge Regionale
NT	Norme Tecniche
NTO	Norme Tecniche Operative
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAT	Piano Assetto del Territorio
PUA	Piano Urbanistico Attuativo
PI	Piano degli Interventi
PRC	Piano Regolatore Comunale
PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
QC	Quadro Conoscitivo
RD	Regio Decreto
RE	Regolamento Edilizio
RP	Responsabile Procedimento
SAT	Superficie Agricola Trasformabile
SAU	Superficie Agricola Utilizzata
smi	successive modifiche e integrazioni
SUAP	Sportello Unico Attività Produttive
STC	Superficie Territoriale Comunale
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VInCA	Valutazione Incidenza Ambientale
ZTO	Zone Territoriali Omogenee